



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITA' PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 95 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO l'articolo 14 comma 1ter della legge n. 84/94 e s. m. e i.;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la nota n. 12258 del 7.4.2016 con cui la Direzione marittima di Reggio Calabria ha trasmesso per l'approvazione il testo del regolamento locale di pilotaggio nei porti di Crotone e Corigliano Calabro;

VISTA l'intesa con l'Autorità portuale di Gioia Tauro;

SENTITE le associazioni di categoria interessate

DECRETA

E' approvato ai sensi dell'articolo 95 del codice della navigazione il regolamento locale di pilotaggio per i porti di Crotone e Corigliano Calabro nel testo datato 6.4.2016, proposto dal Direttore marittimo di Reggio Calabria ed allegato al presente decreto.

Roma, 12 APR 2016

Il Direttore Generale
(Dott. Enrico Maria Pujia)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO LOCALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PILOTAGGIO NEI PORTI E NELLE RADE DI CROTONE E CORIGLIANO CALABRO.

Art. 1 – Scopo

Il presente regolamento ha il fine di disciplinare il servizio di pilotaggio nei porti e nelle rade di Crotone e Corigliano Calabro. Tale servizio viene espletato dalla stazione dei pratici locali, costituita da 1 (uno) marittimo abilitato alla prestazione del servizio di pilotaggio (pratico locale) che esercita la medesima attività tecnico-nautica in entrambi i sorgitori, sede di Autorità marittima. Per Autorità marittima si intende il Comandante del porto ove il pratico locale presta servizio.

Art. 2 – Beni e dotazioni della stazione del pratico locale

La stazione del pratico locale deve essere provvista almeno dei seguenti beni:

- a. mezzi nautici aventi caratteristiche conformi al successivo articolo 3;
- b. una sede in Crotone (se l'organico della stazione dei pratici locali è composto da un solo membro, la sede può coincidere con il domicilio di quest'ultimo previa comunicazione all'Autorità marittima);
- c. attrezzature tecniche necessarie all'espletamento dell'attività di pilotaggio;
- d. un automezzo.

Art. 3 – Caratteristiche ed impiego del mezzo nautico

Per assicurare lo svolgimento del servizio di pilotaggio la stazione del pratico locale deve disporre di mezzi nautici a propulsione meccanica non inferiori a n. 2 (due), di tipo e di potenza adeguati ed aventi idonea abilitazione in relazione al servizio cui sono destinati. I suddetti mezzi nautici devono stazionare rispettivamente nel porto di Crotone e di Corigliano Calabro, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle competenti Autorità marittime.

I mezzi nautici destinati all'attività di pilotaggio, fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 08.11.1991 n. 435 ovvero da altra disposizione applicabile, deve^{no} soddisfare le seguenti prescrizioni tecniche:

- a. lunghezza f.t. almeno pari a 7 metri;
- b. larghezza non inferiore a 2 metri;
- c. essere muniti di fanali previsti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare;
- d. essere dotati di segni distintivi previsti dagli articoli 100 e 127 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
- e. essere equipaggiati con apparato ricetrasmittente in VHF/FM.



Qualunque variazione deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità marittima. Qualora i mezzi nautici siano temporaneamente indisponibili, il marittimo abilitato al pilotaggio per portarsi a bordo delle navi può servirsi di altri mezzi nautici ritenuti idonei dall'Autorità marittima senza aggravio di costi per l'utenza portuale. I mezzi devono essere sempre pronti a muovere per poter intervenire, anche su richiesta dell'Autorità marittima, in relazione alle esigenze del traffico, alla sicurezza portuale o comunque in caso di emergenza.

Art. 4 – Sede e sue dotazioni

La sede della stazione del pratico locale deve essere ubicata all'interno dell'ambito portuale di Crotona ovvero nelle sue immediate vicinanze e deve essere dotata almeno di:

- a. n. 1 apparato ricetrasmittente VHF/FM;
- b. un telefono;
- c. computer con collegamento internet e posta elettronica.

Ogni variazione relativa il numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità marittima.

Art. 5- Dotazioni personali del marittimo abilitato al pilotaggio

Il marittimo abilitato al pilotaggio deve:

- a. essere dotato di almeno n. 1 apparato ricetrasmittente VHF/FM portatile;
- b. un apparecchio di telefonia mobile (smartphone);
- c. vestire con appropriato decoro ed indossare in servizio i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti protettivi;
- d. essere in possesso del tesserino di riconoscimento nonché portare sempre con se ed esibire al comando di bordo la tessera personale di riconoscimento rilasciata sulla base delle disposizioni in materia di "security".

Il comandante della nave ha facoltà di riscontrare l'autenticità del security pass del pratico locale richiedendo all'Autorità marittima la conferma degli elementi identificativi del documento stesso.

Il comandante della nave oggetto del servizio di pilotaggio deve mettere a disposizione del marittimo autorizzato al pilotaggio l'elenco di controllo di cui all'allegato I della Direttiva 2002/59/CE del 08.08.2002 recepita con D.Lgs del 19.08.2005 n. 196.

Il marittimo abilitato al pilotaggio è personalmente responsabile degli adempimenti di legge relativi agli obblighi assicurativi e previdenziali derivanti dall'espletamento del servizio e dall'esercizio della propria attività lavorativa.



Art. 6- Punto di imbarco e di sbarco del pilota

Porto di Crotone: Il marittimo abilitato al pilotaggio ha l'obbligo, in entrata, di salire a bordo delle navi da pilotare ad almeno un miglio di raggio dal fanale rosso del molo foraneo e in uscita lasciarle alla stessa distanza.

Porto di Corigliano Calabro: Il marittimo abilitato al pilotaggio ha l'obbligo, in entrata, di salire a bordo delle navi da pilotare ad almeno un miglio dall'imboccatura portuale - congiungente ostruzione sud del porto (fanale rosso), ostruzione nord (fanale verde) - e in uscita lasciarle alla stessa distanza.

È ammessa l'interruzione del pilotaggio per le navi in uscita, fuori dal porto, anche prima del limite indicato, su richiesta del comandante della nave e previo accertamento da parte del marittimo abilitato al pilotaggio che non vi siano ostacoli alla libera manovra. In presenza di condizioni meteo-marine avverse ovvero in relazione a particolari tipologie di unità (esempio convogli, unità in difficoltà di manovra ecc.), è data facoltà al marittimo abilitato al pilotaggio, nel rispetto delle norme per prevenire gli abbordi in mare, di poter individuare un punto di imbarco/sbarco pilota che garantisca dei profili di sicurezza maggiori per se stesso e per l'unità che richiede il servizio di pilotaggio previo accordo con il comandante di quest'ultima ed informata via radio l'Autorità marittima. In tali casi il marittimo abilitato al pilotaggio è tenuto a suggerire alla nave da pilotare la rotta da seguire fornendo le dovute indicazioni mediante apparato VHF fino al ripristino delle condizioni che garantiscono un sicuro imbarco a bordo della nave da pilotare.

Art. 7 – Espletamento del servizio

Il marittimo abilitato al pilotaggio presta servizio nell'arco delle 24 ore ed assicura la propria pronta ed immediata reperibilità al fine di non causare ritardi nel movimento di tutte le navi che hanno l'obbligo ovvero richiesto il servizio. Il marittimo abilitato al pilotaggio deve recarsi puntualmente a bordo delle navi da pilotare secondo gli orari comunicati dall'Autorità marittima, issando sul mezzo nautico i prescritti segnali di riconoscimento. In presenza di dubbi sull'ordine da seguire nelle prestazioni da rendere alle navi in ingresso/uscita dal porto, il marittimo abilitato al pilotaggio deve attenersi a quanto previsto dalla versione vigente del regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nei porti di Crotone e Corigliano Calabro, ovvero richiedere indicazioni all'Autorità marittima.

Su richiesta dell'Autorità Marittima e senza nessun compenso, il marittimo abilitato al pilotaggio deve controllare il battente d'acqua sotto le banchine e nei punti di passaggio delle navi. I dati rilevati non sono ufficiali ma di esclusivo controllo ai dati ufficiali forniti dall'Autorità Portuale.

Il marittimo abilitato al pilotaggio, prima di iniziare il proprio servizio deve informare il Comandante della nave da pilotare circa la condizioni meteomarine presenti all'interno del bacino portuale.



Art. 8 – Rapportazione anomalie ed incidenti

Il marittimo abilitato al pilotaggio deve dare immediata notizia all'Autorità marittima di qualsiasi ritardo, incidente o evento particolare degno di nota e comunque ogni qualvolta nell'esercizio delle proprie normali funzioni venga a conoscenza di anomalie che possono costituire un rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino. Quanto sopra in conformità alle previsioni dell'art.14 del D.Lgs 24 marzo 2011 n. 53, di attuazione della Direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri. Alla comunicazione effettuata nell'immediatezza dell'evento via radio o telefono deve seguire un rapporto scritto contenente le notizie atte a ricostruire la dinamica dell'evento e l'esatta indicazione degli elementi meteorologici.

Art. 9 – Continuità del servizio ed assenze

Il marittimo abilitato al pilotaggio non può delegare ad altri le mansioni a lui demandate e qualora, per cause fortuite o forza maggiore, si trovi nell'impossibilità di prendere servizio, deve darne tempestiva comunicazione all'Autorità marittima.

Il marittimo abilitato al pilotaggio deve garantire, di massima, la continuità e la regolarità del servizio e deve essere sempre rintracciabile e prontamente reperibile, a tal fine:

- a. qualora non siano previste manovre in ingresso/uscita il marittimo abilitato al pilotaggio può allontanarsi dalla sede a condizione che possa garantire il proprio intervento di emergenza in porto entro 3 (tre) ore dalla chiamata.
- b. il marittimo abilitato al pilotaggio se ha necessità di assentarsi dalla sede e non può garantire la continuità del servizio, deve farne richiesta scritta con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso all'Autorità marittima per permettere a questa di individuare un sostituto secondo le procedure indicate all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 10 – Sostituzione nell'espletamento del servizio

In relazione a quanto stabilito al precedente articolo 9 nonché dalle disposizioni contenute nelle circolari prot. n. M_INF-PORTI/10009 in data 09.10.2014 della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e prot. N. 02.02.03/99921 del 23.10.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Il marittimo abilitato al pilotaggio in servizio presso i porti di Crotone e Corigliano Calabro potrà essere sostituito da piloti ovvero marittimi abilitati al servizio di pilotaggio aventi adeguata conoscenza delle peculiarità delle manovre con le differenti tipologie di navi scalanti i suddetti sorgitori, previa formale disponibilità all'accettazione della sostituzione e autorizzazione rilasciata dal comandante del porto ove dovranno prestare servizio.



Art. 11 – Ordini di introito

L'ordine di introito di cui all'art. 135 del Regolamento al Codice della Navigazione, deve essere redatto e firmato dal marittimo abilitato al pilotaggio e presentato per il visto al Comandante del porto ove la prestazione è avvenuta.

Art. 12 – Presentazione del bilancio

Il marittimo abilitato al pilotaggio alla fine di ogni anno deve presentare al Comandante del porto, il bilancio della gestione annuale in triplice esemplare ad ha altresì l'obbligo di tenere i seguenti registri contabili:

1. libro giornale e libro di cassa con distinte colonne per le singole voci competenti le entrate e le uscite;
2. registro dei consumi per l'esercizio dei mezzi nautici;
3. il libro inventario dei natanti/imbarcazioni e degli altri mobili, attrezzi ed arredi di cui è provvista la stazione nel caso in cui al stessa non dovesse coincidere con il domicilio del marittimo abilitato al pilotaggio.
4. Registro Ordini di introito di cui all'articolo 135 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione avente pagine numerate, bollate e vistate dall'Autorità marittima

La tenuta dei registri potrà essere effettuata anche su formato digitale, in linea quanto previsto dal D.L. del 7 marzo 2005 n. 82 e successive integrazioni "codice dell'amministrazione digitale".

Reggio Calabria 06 APR. 2016

IL DIRETTORE MARITTIMO
C.V (CP) Andrea AGOSTINELLI